



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 17 del 26.05.2022

OGGETTO: Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione Ordinanza di Accoglimento Parziale del 20/07/2021 e Ordinanza di Accoglimento Totale dello 03/02/2022 R.G. n. 607/2019 del Tribunale di Messina – I Sez. Civile – Immobiliare I Portali S.p.A. c/ Comune di Giardini Naxos.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTISEI** del mese di **MAGGIO** alle ore **16,35** e **seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta di **apertura** (1) che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | Presenti | | | Presenti |
|----|-----------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------|
| 1) | Arcidiacono Antonella Maria Laura | SI | 8) | Treffiletti Antonina | SI |
| 2) | Di Blasi Caterina | SI | 9) | Bosco Agatino Salvatore | NO |
| 3) | Saglimbeni Daniele | SI | 10) | Barbagallo Alessia Anna | SI |
| 4) | Leotta Giuseppe | NO | 11) | Palumbo Francesco | NO |
| 5) | Schilirò Roberto | SI | 12) | Fichera Simona | SI |
| 6) | Pollastri Gianpiero | SI | | | |
| 7) | Tornatore Emanuele | SI | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Presenti n. 09 | Assenti n.3 |
|-----------------------|--------------------|

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Antonella M.L., Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni. Consiglieri assenti giustificati: Leotta – Bosco -Palumbo

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Tornatore Emanuele e Fichera Simona.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente introduce la proposta di deliberazione di cui al punto n. 3 dell'o.d.g. avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione Ordinanza di Accoglimento Parziale del 20/07/2021 e Ordinanza di Accoglimento Totale dello 03/02/2022 R.G. n. 607/2019 del Tribunale di Messina – I Sez. Civile – Immobiliare I Portali S.p.A. c/ Comune di Giardini Naxos”* e, in assenza di interventi in merito, la sottopone a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 9 (nove);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 2 (due – Barbagallo e Fichera).

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 9 (nove);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 2 (due – Barbagallo e Fichera).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione Ordinanza di Accoglimento Parziale del 20/07/2021 e Ordinanza di Accoglimento Totale dello 03/02/2022 R.G. n. 607/2019 del Tribunale di Messina – I Sez. Civile – Immobiliare I Portali S.p.A. c/ Comune di Giardini Naxos”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione Ordinanza di Accoglimento Parziale del 20/07/2021 e Ordinanza di Accoglimento Totale dello 03/02/2022 R.G. n. 607/2019 del Tribunale di Messina – I Sez. Civile – Immobiliare I Portali S.p.A. c/ Comune di Giardini Naxos”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N..... 8.....DEL.....31-03-22.....

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in esecuzione Ordinanza Cautelare di Accoglimento Parziale del 20.07.2021 e Ordinanza di Accoglimento Totale del 03.02.2022 RG n. 607/2019 del Tribunale di Messina – 1° Sezione Civile - Immobiliare I Portali S.p.A. c/Comune di Giardini Naxos.

SETTORE IV

Il Proponente

Il Sindaco

Dott. Giorgio Stracuzzi

Premesso che,

- **Con Ordinanza cautelare di accoglimento parziale del 20.07.2021 N. 607/2019 del Tribunale di Messina – 1° Sezione Civile, pervenuta in data 20.09.2021 con prot. n. 19923, la quale si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, in accoglimento della denuncia di danno temuto proposta dalla Società Immobiliare I Portali S.p.A., è stato ordinato al Comune di Giardini Naxos di procedere alla delocalizzazione del serbatoio interrato di accumulo idrico sito in località Ortogrande, collocandolo in altro sito tale da evitare la situazione di pericolo accertata, con condanna del medesimo Comune al pagamento delle spese legali ivi liquidate in favore dei procuratori antistatari, Avvocati Francesco Zuccarello e Luciano Zuccarello, consistenti in complessivi €. 11.903,51;**
- **Con Determinazione di Settore n. 466 del 02.12.2021 – Reg. Gen. 1230 del 06.12.2021, veniva pertanto impegnata e liquidata la somma di €. 11.903,51, riconosciuta come debito f.b. con Deliberazione di C.C. 49 del 23.11.2021, n.q. di spese legali in favore dei procuratori antistatari Avvocati Francesco e Luciano Zuccarello, in esecuzione al superiore atto;**
- **Che con la stessa Ordinanza venivano poste integralmente a carico del Comune le spese per la CTU separatamente liquidate in favore dell'Ing. Armando Mellini, all'uopo incaricato nel giudizio di che trattasi con Decreto del Giudice Mauro Mirena del 20.07.2021, consistenti in complessivi €. 5.330,78, come da comunicazione pervenuta in data 17.03.2022 con prot. n. 6275, unitamente al Decreto di Liquidazione del Giudice;**
- **Con successiva Ordinanza Cautelare di Accoglimento Totale R.G. n. 607/2019 del 03.02.2022 del Tribunale di Messina, 1° Sezione Civile, pervenuta in data 11.02.2022 con prot. n. 3249, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, oltre a designare l'Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio presso il Tribunale di Messina perché provvedesse a fare eseguire l'Ordinanza Cautelare del 20.07.2021 nella parte inerente la delocalizzazione del serbatoio interrato di accumulo idrico sito in località Ortogrande, il Giudice Dott. Mauro Mirena disponeva che l'attuazione avvenisse con l'ausilio e sotto il controllo e la direzione del CTU Ing. Armando Mellini; con detta Ordinanza il Comune veniva condannato, inoltre, a rifondere ad Immobiliare I Portali S.p.A. le spese dell'ultimo sub-procedimento, che liquidava in €. 1.823,00**

per compensi (€ 845,00 studio, € 405,00 introduttiva, € 573,00 decisionale), oltre spese generali, CPA e IVA;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alle superiori Ordinanze, procedendo alla refusione dell'importo stabilito dal Giudice del Tribunale di Messina in favore di "Immobiliare I Portali S.p.A." tramite la procedura di riconoscimento della somma quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00;

Vista la nota prot. n. 6275 del 17.03.2022, con la quale gli Avv.ti Francesco e Luciano Zuccarello, n.q. di legali difensori della Società hanno fatto richiesta di liquidazione di quanto dovuto, inviando al contempo il conteggio dettagliato della somma da corrispondere pari ad € 8.190,49, così contraddistinti:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Compensi liquidati | € 1.823,00 |
| Spese generali 15% | € 273,45 |
| C.P.A. 4% | € 83,59 |
| IVA 22% | € 479,67 |
| Totale Saldo spese legali | € 2.659,71 |

| | |
|--|-------------------|
| Spese registrazione Ordinanza del 20.07.2021 | € 200,00 |
| Rimborso spese CTU Ing. A Mellini | € 5.330,78 |
| Saldo spese legali | € 2.659,71 |
| | € 8.190,49 |

Per tutte le motivazioni dianzi espresse, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 8.190,49 alla Società "Immobiliare I Portali S.p.A." con sede legale in San Giovanni La Punta (CT) Via Cristoforo Colombo n. 13, P. Iva e Cod. Fisc. 04183780875, in persona del suo attuale L.R.P.T. al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie con conseguente aggravio di spese a danno dell'Ente;

Considerato che la spesa di € 8.190,49 rientra tra i casi di cui all'art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L.n.267/00;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.08.2021 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 174 e ss. del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 122 del 16.09.2021, con la quale viene approvato e assegnato il P.E.G. 2021-2023 ai sensi dell'art. 169 del TUEL;

Che la somma di € 8.190,49 trova copertura finanziaria al Cap. 6642-art. 2 del Bilancio di Previsione, imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

| Imputazione dell'impegno | | Esigibilità delle somme | |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| ANNO | IMPORTO | ANNO | IMPORTO |
| Anno 2022 | € 8.190,49 | Anno 2022 | € 8.190,49 |
| Totale | € 8.190,49 | Totale | € 8.190,49 |

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il complessivo debito di € 8.190,49 in esecuzione della Ordinanza Cautelare di accoglimento parziale del 20.07.2021 n. 607/2019 del Tribunale di Messina-1° Sezione Civile, pervenuta in data 20.09.2021 con prot. n. 19923 e dell'Ordinanza Cautelare di Accoglimento Totale R.G. n. 607/2019 del 03.02.2022 del Tribunale di Messina, 1° Sezione Civile, pervenuta in data 11.02.2022 con prot. n. 3249, con la quale il Comune veniva condannato a rifondere ad Immobiliare I Portali S.p.A. le spese di registrazione Ordinanza del 20.07.2021, pari ad € 200,00, le spese del CTU pari ad € 5.330,78 poste integralmente a carico del Comune ed anticipate da controparte e le spese dell'ultimo sub-procedimento, pari a complessivi € 2.659,71;

Dare atto che il mancato riconoscimento potrebbe comportare ulteriori spese a carico dell'Ente e, pertanto, potrebbe causare un danno patrimoniale;

Riconoscere l'impegno, pertanto, della somma complessiva di € 8.190,49 all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. 6642-art.2 del Bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato da

approvare sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118 (*armonizzazione sistemi contabili*):

| Imputazione dell'impegno | | Esigibilità delle somme | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| ANNO | IMPORTO | ANNO | IMPORTO |
| Anno 2022 | €. 8.190,49 | Anno 2022 | €. 8.190,49 |
| Totale | €. 8.190,49 | Totale | €. 8.190,49 |

Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L. vo n. 267 del 18.08.2000, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio dell'esercizio trascorso;

Dare atto, altresì, che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;


Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del I Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere copia della presente ai Responsabili del II e del IV Settore al fine di procedere, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali in esecuzione del superiore provvedimento;

Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 28 marzo 2022

Il Proponente
Il Sindaco
Dott. Giorgio Stracuzzi



1

Ross F. J. 2021

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

20 SET. 2021

Accoglimento parziale del 20/07/2021

RG n. 607/2019

Repert. n. 2066/2021 del 20/07/2021

STUDIO LEGALE ZUCCARELLO
AVVOCATI ASSOCIATI
Avv. F. Zuccarello - Avv. L. Zuccarello - Avv. M. Casabianca
Viale Vittorio Veneto, 161/A - 95127 CATANIA
Tel. 095.382978 - Fax 095.383928
E-mail: posta@studiolegalezuccarello.it

Protocollo N° 19923



TRIBUNALE MESSINA

I sezione civile

Il Giudice dott. Mauro Mirena, letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede nel procedimento n. R.G. 607/2019 ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c., vertente tra:

"Immobiliare I Portali S.p.A.", codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania 04183780875 e n. 278705 del R.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Francesco Zuccarello e Luciano Zuccarello, con studio legale in Catania, Viale Vittorio Veneto, 161/A, che la rappresentano e la difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura, in atti;
-ricorrente-

contro

Comune di Giardini Naxos (C.F. 00343940839), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Losi, presso il cui studio, in Messina, via Santa Cecilia n. 47, ha eletto domicilio;

-resistente-

premessi in punto di fatto e di diritto che:

-con ricorso ex art. 1172 c.c. e 688 c.p.c., l'"Immobiliare I Portali S.p.A.", riferiva di essere proprietaria di una struttura alberghiera, Hotel a cinque stelle, denominata "Diamond Naxos Hotel e Resort", sita in territorio del Comune di Giardini Naxos (ME), località Orto Grande, censita in catasto al foglio 1, particella 1064, categoria catastale D/2, raffigurata nella fotografia che allegava, nonché di terreni circostanti; aggiungeva di essere, tra l'altro, proprietaria della particella 893 del foglio 1 del catasto terreni del Comune di Giardini Naxos (ME), località Orto Grande, ubicata a nord - ovest della struttura alberghiera, in posizione sopraelevata rispetto ad essa, nella quale insiste un serbatoio interrato di accumulo idrico di grandi proporzioni non catastato e che risale, come costruzione, ai primi decenni del 1900; che sia la particella 1064 (struttura alberghiera) che la particella 893 (serbatoio non catastato) erano raffigurate nella planimetria che produceva; che il detto serbatoio ha la notevolissima capienza di circa quattromila metri cubi di acqua e, in atto, è occupato, sine titulo, dal Comune di Giardini Naxos, con la finalità di potenziamento dell'acquedotto comunale, non assistita da alcun valido procedimento d'esproprio, non essendo emesso alcun decreto definitivo di esproprio; che da tempo, attraverso crepe e lesioni del serbatoio, in massima parte della base dello stesso, dovute alla vetustà ed assoluta carenza di manutenzione dello stesso, fuoriesce un flusso notevole e continuo di acqua, che aveva causato danni ai muri di sostegno e all'impianto fotovoltaico della sottostante struttura alberghiera di proprietà

Rep. IV° sett.
leff. Cent.
Rep. J. J.
S. Mirena
20.9.2021

Firmato Da: MIRENNA MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53be569ec2138ae36a53ca9ce50bef38



della società ricorrente, valutabili, allo stato, in € 200.000,00, come da perizia del Geom. Roberto Princiotta che allegava; che, incaricato un Geologo al fine di effettuare uno studio specifico per verificare la sussistenza ed entità del relativo rischio, lo stesso aveva redatto una relazione, che allegava, dalla quale si evince che dal suddetto serbatoio, detenuto da Comune di Giardini Naxos, sovrasti pericolo di danno grave e prossimo al complesso di sua proprietà; che, infatti, le proporzioni del serbatoio, la cui capienza di circa quattromila metri cubi di acqua, peraltro, equivale ad un peso di quattromila tonnellate, rendono evidente le conseguenze catastrofali del suo possibile cedimento; che, nonostante i numerosi inviti rivoltigli dalla società istante, da ultimo, con pec dell'Avv. Francesco Zuccarello dell'11/12/2018, nessuna iniziativa era stata intrapresa del Comune di Giardini Naxos al fine di mettere in sicurezza il detto serbatoio ed, anzi, l'Ente pareva, per nulla, interessato e consapevole del rischio incombente; che, per quanto sopra, era necessario, nell'immediato, ricorrendo motivi di grande urgenza, disporre lo svuotamento del serbatoio e l'inibizione del suo utilizzo, condizionando l'utilizzo dello stesso all'esecuzione delle opportune opere di messa in sicurezza, quali indicate dal Geologo Sergio Trainiti alle pagg.ne 18 e 19 della sua relazione allegata al ricorso (Doc. 6), o quali determinate mediante disponenda C.T.U.;

-chiedeva all'Ufficio "- Disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo nominando consulente esperto in materia, cui demandare la verifica della sussistenza del pericolo di danno grave e prossimo alla struttura alberghiera della società sovrastante ed incombente dal Serbatoio detenuto dal Comune di Giardini Naxos (ME), in relazione a quanto esposto in premessa al presente atto, nonchè la valutazione dell'opportunità, nell'immediato, al fine di evitare il pericolo in questione di ordinare al Comune di Giardini Naxos lo svuotamento del serbatoio e l'inibizione del suo utilizzo, nonchè al fine di determinare le opere necessarie a mettere in sicurezza il serbatoio al fine di ovviare al pericolo nell'ipotesi di suo utilizzo; - acquisita la detta C.T.U., disporre, nell'immediato, a carico del Comune di Giardini Naxos, lo svuotamento immediato del serbatoio e l'inibizione del suo utilizzo, condizionandone l'utilizzo all'esecuzione da parte resistente dei lavori e delle opportune opere di messa in sicurezza, quali indicate dal C.T.U.; - in subordine, ordinare, al Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco, pro tempore, l'esecuzione dei lavori e delle opere di messa in sicurezza del serbatoio al fine di ovviare al pericolo di danno grave e prossimo ai beni immobili, struttura alberghiera, impianto fotovoltaico, campo sportivo e quant'altro di proprietà dell'Immobiliare i Portali, quali determinati mediante disponenda C.T.U., determinando le modalità di attuazione del provvedimento."(cfr.);

-si costituiva con comparsa il Comune di Giardini Naxos il quale chiedeva il rigetto del ricorso, non sussistendo- a suo dire- i presupposti per il suo



accoglimento; rilevava, anzitutto, che l'area sulla quale insiste il serbatoio (circa mq. 400) e quella ulteriormente necessaria per il suo mantenimento e cura (circa mq. 750), a seguito delle pretese avanzate dai danti causa dell'odierna ricorrente (con ricorso dinanzi al T.A.R. Catania n. 2301/2011 R.G. - del giugno 2011, seguito da motivi aggiunti del marzo 2013 - tuttora pendente) erano state già oggetto di esproprio e di imposizione di servitù, giusta decreto n. 2 del 05/12/2012 (cfr. doc. n. 3 alla comparsa); che il serbatoio di cui trattasi, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, era stato oggetto, nell'ambito dei lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto comunale, di ripetuti e costosi interventi pubblici, a conclusione dei quali si era provveduto, con il citato decreto ed in forza della delibera della G.M. n. 138 del 04/12/2012 (doc. n. 6 all. alla comparsa), a sanare anche le irregolarità formali circa l'esproprio delle suddette aree; che l'Ente resistente, a fronte del danno causato dall'improvvido sbancamento da parte della precedente proprietaria della struttura alberghiera (effettuato senza aver preventivamente messo in atto le necessarie cautele), in esito alle verifiche eseguite, aveva diffidato la società ricorrente a porre in essere quanto necessario per il consolidamento dei luoghi dissestati, a mettere in sicurezza il serbatoio comunale ed a ripristinare urgentemente e senza indugio i muri di contenimento, recinzioni e quant'altro esistente prima della frana (quindi, anche le lesioni dalle quali fuoriesce acqua), nonché a comunicargli ogni fase dei lavori affinché l'ufficio potesse esercitare la dovuta sorveglianza; che la società ricorrente, avendo causato il danno, pur lamentandosi, non aveva potuto fare altro che provvedere (almeno, questa sembrava la sua intenzione) al ripristino dello status quo ante; che, tuttavia, il giorno 22/11/2012, l'Ufficio del Genio Civile di Messina, con il verbale che allega (cfr. doc. n. 9 all. alla comparsa), aveva accertato e constatato ulteriori, numerose irregolarità (meglio elencate nello stesso verbale), tali da indurre il medesimo Ufficio, nonostante la successiva presentazione di autorizzazione in sanatoria, a concludere che, "Per tutto quanto prima descritto si è rilevato che la ditta proprietaria ha proceduto in violazione alle prescrizioni della legge sismica alla realizzazione delle opere consistenti in una gabbionata in pietrame avente lunghezza di circa 24,00 mt e altezza massima di circa 5,00 mt. non previste nel progetto trasmesso in data 26/07/2012 con prot. n. 279492 e successive integrazioni del 08/08/2012 e del 05/10/2012 prot. nn. 294301 e 353879", essendosi riscontrata "... la inosservanza dei seguenti articoli della citata Legge: Legge 2.2.1974 n. 64; Artt. 17 e 18 - perché l'esecuzione dei lavori in oggetto è avvenuta senza aver richiesto ed ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione da parte di quest'Ufficio; Art. 9 e 10 - per non aver giustificato con calcoli statici le opere di contenimento costituite da una gabbionata in pietrame"; che il verbale in questione era stato trasmesso all'Autorità Giudiziaria, per i provvedimenti di competenza e, nelle more, non era stata emessa ordinanza



di sospensione dei lavori, avendo il predetto Ufficio optato per il mantenimento di quanto abusivamente realizzato in quanto opere di contenimento necessarie e indispensabili per la stabilità e la messa in sicurezza del pendio sottostante il serbatoio comunale; che, ancora, più di recente, nello stesso posto, erano stati eseguiti, abusivamente, ulteriori lavori (impianto fotovoltaico su gabbionata metallica), per i quali anche la Soprintendenza per i Beni Paesaggistici di Messina aveva negato (con nota prot. n. 1658/7-1543 del 05/03/2015) l'autorizzazione di propria competenza; che, conseguentemente, con ordinanza n. 5 del 25/05/2016 (cfr. doc. n. 10 all. alla comparsa) dell'U.T.C. dell'Ente resistente (anch'essa fatta oggetto di ricorso dinanzi al predetto T.A.R. - giudizio n. 1613/2016 R.G. - tuttora pendente), era stata ingiunta alla società ricorrente la demolizione dei manufatti abusivamente eseguiti su cui poggiano i moduli fotovoltaici installati, previa rimozione degli stessi pannelli; che quanto sopra dimostrava che la società ricorrente, anziché porre in essere quanto necessario per mettere in sicurezza il pendio offeso e, conseguentemente, il soprastante serbatoio, agendo (ancora una volta in dispregio delle leggi e) senza tenere in minimo conto l'interesse pubblico (già più volte pretermesso e violato) aveva ulteriormente aggravato la situazione potenziale di danno; che, dunque, la causa delle lesioni al serbatoio dalle quali fuoriesce acqua (con grave danno all'erario comunale, per la sua disperdita) non era da rinvenire nella vetustà del manufatto (la cui solidità, invece, era comprovata dalla sua resistenza per così lungo tempo), né dalla sua asserita omessa manutenzione dell'acquedotto comunale e del serbatoio (per il quale, invece, l'Ente resistente aveva impiegato, nell'ultimo ventennio, oltre tre miliardi delle vecchie lire), bensì, solo ed esclusivamente, nei lavori di sbancamento e realizzazione di muri di contenimento afferenti l'intervento di ampliamento della predetta struttura alberghiera (eseguiti omettendo ogni dovuta preventiva e necessaria cautela), nonché dai successivi abusivi dalla stessa perpetrati che, pur ovviando, in parte, al dissesto del pendio dalla medesima causato, hanno lasciato ancora insoluti e non riparati altri danni, tra i quali, per l'appunto, quello delle lesioni dalle quali fuoriesce acqua, a motivo delle quali assume, ora, la sussistenza del temuto danno; eccepiva, infine, il difetto di giurisdizione di questo tribunale sotto duplice profilo e rispettivamente, in favore del g.a. e del Tribunale Superiore delle Acque; esperiva, per il caso in cui in esito all'espletamento della C.T.U. richiesta dalla denunciante, dovesse ritenersi che la fuoriuscita di acqua dalle lesioni fosse tale da comportare un pericolo di danno tutelabile in questa sede, domanda riconvenzionale con cui chiedeva ordinarsi alla denunciante medesima di ovviare al pericolo paventato in ricorso, mediante esecuzione, con spese a suo carico, delle opere che dovessero essere ritenute necessarie; - veniva nominato un c.t.u. nella persona dell'Ing. Armando MELLINI e, riscontrato il deposito della relazione sulla consulenza, veniva disposta



un'integrazione alla stessa sicchè, già concesso termine per deposito note, e sulle note di trattazione scritta come in atti, la causa era trattenuta in riserva per la decisione;

-ciò detto, si osserva come l'istante ha proposto ricorso ex art. 688 c.p.c., che a sua volta richiama (tra l'altro) – così come prospettato-la denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., proponibile dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore, il quale abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa derivi pericolo di grave danno al bene che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, al fine di ottenere, secondo le circostanze, dall'autorità giudiziaria che si provveda per ovviare il pericolo;

-va anzitutto osservato come, contrariamente a quanto asserito dal comune resistente, sussista la giurisdizione (e/o competenza) di questo tribunale in ordine alla controversia che occupa;

-in particolare, ai fini del giudizio, si osserva come l'art. 141, R.D. n. 1775 del 1933, invocato dal comune, prevede testualmente che: "Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa. In ogni altro caso, esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.";

-invero, le materie richiamate dalla norma citata (art. 140 R.D. n. 1775 del 1933), che profila la cognizione in primo grado dei Tribunali delle acque pubbliche, in alcun modo si riferiscono alla questione che occupa (cfr.);

-né si verte nell'ipotesi di attribuzione in via esclusiva all'autorità amministrativa del potere di statuire e provvedere sulle opere di qualsiasi natura che possono avere relazione con il buon regime delle acque pubbliche nonché sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini o altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde, ipotesi in cui vi è l'espresso disposto in tal senso dell'art. 2 del t.u. delle norme sulle opere idrauliche di cui al r.d. 25 luglio 1904 n. 523, che esclude altresì espressamente qualsiasi intervento in materia dell'autorità giudiziaria, precludendo la proponibilità, nei confronti della P.A. di azioni di nunciazione rivolte ad ovviare al pericolo di danno derivante da omessa manutenzione della sponda e perciò dirette ad ottenere provvedimenti che interferiscano nella sfera riservata esclusivamente a detta autorità amministrativa;

-ciò, anche a prescindere dal fatto che, non essendo contestato dalla ricorrente alcun provvedimento e/o atto amministrativo, non può che inferirsi la giurisdizione (nonché, la competenza per materia) di questo tribunale ordinario;

-la questione che occupa, infatti, riguarda il pregiudizio che possa derivare all'immobile limitrofo dall'omessa manutenzione di un serbatoio di acqua nella disponibilità del Comune di Giardini Naxos, ovvero, in generale, dalla



inosservanza delle regole imposte dalla prudenza e dalle cautele tecniche a salvaguardia dei diritti dei terzi, rispetto alla quale deve riconoscersi la proponibilità contro l'amministrazione di azione di denuncia di danno temuto, secondo la previsione dell'art. 1172 c. c., vertendosi in tema di comportamenti materiali, non riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, in relazione ai quali rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario la condanna dell'amministrazione medesima ad un facere (Cass. civ. Sez. Unite, 05/06/1989, n. 2692);

-per accertare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale accoglimento della domanda, è stato così nominato un c.t.u., nella persona dell'Ing. Armando MELLINI, al quale è stato assegnato il mandato di: "descrivere lo stato dei luoghi, effettuando anche rilievi grafici e fotografici, accertare l'eventuale sussistenza delle problematiche e del pericolo lamentati in ricorso, indicandone le cause (tenga conto il c.t.u. di quanto eccepito all'uopo dal comune in ordine agli interventi di sbancamento effettuati dalla ricorrente e della loro eventuale incidenza) nonché gli interventi occorrenti da eseguire al fine di eliminare i rischi ed i pericoli come ivi prospettati, se riscontrati, indicando quali parti dell'edificio oggetto di causa riguardino, specificando i costi degli eventuali interventi da effettuare;"(cfr.);

-come accennato, all'esito del deposito della relazione sulla consulenza tecnica, al consulente tecnico è stato conferito un mandato integrativo, e lo stesso, dopo avere effettuato i sopralluoghi, ha depositato la relazione di consulenza integrativa, il cui contenuto va condiviso in questa sede, anche perché aderente al mandato, espressione di logica, privo di vizi, completo di fotografie e grafici, esaustivo anche con riferimento alle relative risposte fornite ai rilievi;

-in particolare, il c.t.u., nella prima relazione sulla consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 15.6.2020, ha accertato che: "I luoghi oggetto di causa si trovano nel Comune di Giardini Naxos (ME), zona Ortogrande, e sono riportati in catasto al foglio di mappa n. 1 particelle n. 1064 e 893. Sulla particella n. 1064, posta a quota più bassa, insiste la struttura alberghiera di proprietà dei ricorrenti, denominata Diamond Naxos Hotel e Resort, mentre a monte ed a quota più alta risulta ubicato, sulla particella n. 893, il serbatoio idrico denominato Ciminello.... Al di sopra del muro in gabbionate di pietra, vi è il serbatoio Ciminello, che insiste sulla particella catastale n. 893, in possesso al Comune di Giardini Naxos. Il serbatoio, non riportato nella mappa catastale, è quasi completamente interrato per la sua altezza, a meno del fronte che prospetta dal lato della struttura alberghiera per una lunghezza di una quindicina di metri ed una profondità fuori terra di circa 4 - 5. Il serbatoio al suo interno è suddiviso in due vasche aventi copertura con volta a botte, prima delle quali è ubicata una camera di manovra. L'intera struttura affonda nel terreno per una profondità di circa 5 metri, e le due vasche hanno pertanto una capienza di circa 100 metri cubi



di acqua cadauna.”; ed ancora, “La struttura portante del serbatoio, che sembra essere stato realizzato all’inizio del secolo scorso (oltre 100 anni di vita), è del tipo in muratura portante con copertura con volte a botte (una per ogni vasca) L’intera struttura risulta interessata da vistosi quadri fessurativi e deformativi, descritti nelle allegate fotografie, che riguardano tutte le componenti del serbatoio, cioè dai setti murari alle volte di copertura. Il serbatoio è dotato di componenti idrauliche veramente vetuste, valvole di chiusura e tubazioni appaiono ossidate e mal funzionanti (vds allegate foto). Le vasche di raccolta dell’acqua, alla data dei sopralluoghi, risultavano piene, ed il fluido si immetteva nelle vasche stesse dalla rete di adduzione. Al piede del primo terrazzamento, cioè alla base del muro in cemento armato, in posizione planimetricamente laterale al fronte del serbatoio (più precisamente sul lato sinistro del serbatoio), si è avuto modo di constatare una copiosa fuoriuscita di acqua, che parte ricorrente, al fine di ovviare in qualche modo all’inconveniente, ha di fatto convogliato in apposite tubazioni (vds allegate foto). All’esterno del corpo di fabbrica del serbatoio, lungo le pavimentazioni ed il perimetro del fabbricato, sono visibili varie fessurazioni ampiamente documentate dalle allegate fotografie. Tutti gli impianti, compresi quelli elettrici, risultano in pessimo stato di manutenzione, e le condizioni generali del serbatoio, del quale anche all’interno delle pareti e del soffitto delle vasche è possibile rilevare distacchi di intonaco, fanno ipotizzare potenziali criticità anche dal punto di vista igienico sanitario.”; inoltre “I diffusi quadri fessurativi che interessano le vetuste strutture murarie del serbatoio idrico Ciminello, denunciano senza dubbio alcuno l’inadeguatezza della struttura ad assolvere le funzioni di serbatoio idrico cui è deputato. Una parte delle lesioni, mostrano segni di remote riparazioni con riprese di cemento e stuccature; le fessurazioni, interrompendo la continuità strutturale degli scatolari di cui è costituito il fabbricato in muratura, fanno sì che lo stesso non sia più idoneo a garantire idonei parametri di sicurezza nell’esercizio delle funzioni cui è deputato, ricadendo il Comune di Giardini Naxos in zona classificata sismica dalla vigente normativa; pertanto la precaria situazione di equilibrio in cui verte il serbatoio a causa delle manifeste lesioni (fessurazioni e deformazioni), in caso di sisma, non garantisce i necessari livelli di sicurezza richiesti dalla normativa antisismica. E’ necessario precisare che le lesioni, costituite da quadri fessurativi e deformativi negli elementi strutturali (setti murari) e negli elementi portati (volte di copertura), sono la manifestazione visibile di un dissesto strutturale che nel caso in esame è principalmente da imputare nella vetustà delle strutture portanti con un conseguente decadimento delle capacità di resistere delle componenti tecnologiche che li compongono. Infatti, i setti murari costituenti la struttura scatolare in muratura, a causa del continuo contatto con l’acqua che per oltre un secolo hanno e continuano a contenere, unitamente alla totale assenza di manutenzione, hanno subito



una degradazione dei ricorsi di malta e dei materiali che li costituiscono, creando così un conseguente indebolimento della capacità di resistere.”; ha così concluso il c.t.u.: “L’importanza dei quadri fessurativi presenti nel serbatoio, unitamente alla riduzione della capacità di resistenza dei materiali che lo costituiscono conseguente al degrado dovuto al tempo ed all’assenza di manutenzione, sconsigliano qualsiasi tipo di intervento di riparazione del serbatoio in oggetto. Il potenziale pericolo per la privata e pubblica incolumità, denunciato dalle interruzioni strutturali che in caso di incremento delle azioni sulle strutture a causa (per esempio) di un sisma, potrebbe generare crolli non prevedibili, consiglia la delocalizzazione del serbatoio in posizione più a monte, possibilmente lungo l’attuale linea di adduzione idrica, al fine di consentire la demolizione e ricostruzione dell’attuale serbatoio secondo i più moderni criteri di sicurezza e funzionalità”(cfr. relazione);

- a quanto sopra va aggiunto che, avendo il c.t.u. riferito di non avere provveduto alla verifica del fondo delle due vasche di raccolta delle acque, l’Ufficio ha emesso l’ordinanza del 13.8.2020 con cui è stata disposta un’integrazione della consulenza tecnica, proprio al fine di procedere a tale attività per verificare se sussistano lesioni delle vasche del serbatoio e se dalle stesse fuoriesca acqua, ed in quale quantità o se la fuoriuscita sia imputabile ad altra causa; inoltre, è stato assegnato al c.t.u. il compito di verificare la natura e la effettiva tenuta del terreno sottostante alla struttura(cfr.);

-il c.t.u. ha depositato la relazione di consulenza integrativa in data 28.5.2021, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato, con cui ha risposto in maniera esaustiva al suddetto mandato integrativo, riferendo anzitutto che: “ **RISULTANZE DEI SOPRALLUOGHI ESPLETATI IL 17/12/2020 E 09/03/2021:** Nel corso dei sopralluoghi si è avuto modo di accertare una continua e rapida evoluzione dei quadri fessurativi e deformativi presenti nel serbatoio, i quali hanno ormai assunto una notevole importanza e sono l’oggettiva dimostrazione della perdita di equilibrio del vetusto serbatoio Ciminiello, il quale costituisce un pericolo per le attività e le proprietà del ricorrente poste a valle del serbatoio stesso. Si è proceduto a misurare la portata di una delle fuoriuscite di acqua da una lesione posta nella camera di manovra del serbatoio, a livello con la massa d’acqua contenuta nelle vasche del serbatoio, e tale portata è risultata essere di circa 15 litri al minuto. Si è altresì provveduto a leggere la portata della tubazione realizzata dalla società ricorrente al piede del serbatoio, dove viene intubata una parte dell’acqua proveniente dal soprastante terrapieno dove è ubicato, a quota più alta, il serbatoio Ciminiello. Quanto osservato a seguito del parziale svotamento delle vasche, consente di stabilire il nesso eziologico tra le perdite d’acqua del serbatoio e quella intubata al piede del muro di sostegno dalla società ricorrente. Un ulteriore svotamento avrebbe creato una situazione di pericolo a causa della notevole evoluzione dei



quadri fessurativi...La riduzione della pressione idrostatica nelle pareti interne del serbatoio, che contribuisce a mantenere l'equilibrio con la spinta che il terreno esercita sulle pareti esterne dei setti murari ormai completamente scollegati dalle lesioni che ne interrompono il comportamento meccanico di tipo scatolare, ha aggravato il dissesto che ha quale manifestazione visibile i quadri fessurativi...Ne consegue che il dissesto statico è generato dalla vetustà delle strutture murarie costituenti il serbatoio Ciminiello che non sono più in condizione, per il degrado dei materiali, di resistere alle spinte generate dal terreno e dall'acqua contenuta nelle vasche. Tutti i setti murari del serbatoio risultano gravemente lesionati, e le condizioni di degrado dei materiali che li compongono, visibili ed accertate anche con l'utilizzo di una termocamera ad infrarossi (vds successivo punto), ne sconsigliano la riparazione in quanto economicamente non conveniente...Inoltre, le condizioni igienico sanitarie in cui verte il serbatoio che approvvigiona di acqua potabile il paese di Giardini Naxos, associate al dissesto statico accertato, ne consigliano l'immediata dismissione e delocalizzazione."(cfr.);

-inoltre, il c.t.u., sempre rispondendo al mandato di cui sopra, ha specificato che: "ESAME TERMOGRAFICO DEI LUOGHI: Nel corso del sopralluogo del 17/12/2021 il CTU ha effettuato l'esame termografico delle strutture del serbatoio, che si allega alla presente relazione... Introducendo i valori rilevati di temperatura di rugiada e percentuale di umidità nella tabella precedente, cioè circa 15 °C e 70%, non si interseca alcuna delle rette indicanti la percentuale di umidità relativa, questo a dimostrazione che le criticità che vengono individuate con l'esame termografico nel serbatoio Ciminiello, sono dovute alla presenza di acqua da infiltrazioni nelle murature e da condensa dovuta all'evaporazione dell'acqua contenuta nelle vasche e di quella che si disperde nella camera di manovra dalle lesioni del setto murario che la divide dalle vasche di contenimento dell'acqua...Ne consegue che le interruzioni della continuità strutturale dei setti murari e delle volte del serbatoio, di cui si è avuto modo di trattare compiutamente sia nella consulenza già depositata che nel corpo della presente integrazione, congiuntamente alla perdita di capacità resistente delle componenti tecnologiche che costituiscono le murature (materiali lapidei e malte), fanno sì che il serbatoio non sia più in grado di assolvere alle funzioni cui era stato deputato e vi è un pericolo reale di cedimento, denunciato dalla continua evoluzione dei quadri fessurativi.";

-ancora, il c.t.u., su autorizzazione dell'Ufficio, si è avvalso di un ausiliario (in particolare il geologo Sebastiano Monaco), al fine di verificare l'eventuale presenza di falde acquifere, indicata dal CTP del Comune resistente, quale possibile causa generatrice della portata idrica al piede del muro di contenimento;

-all'esito delle indagini geologiche, il consulente ha riferito: " Ne consegue che l'esame condotto conferma quanto accertato sia con gli attuali



approfondimenti, che visibile dalle foto allegate alla relazione depositata il 15.06.2020, cioè che nella zona del serbatoio non sono rinvenibili falde e pertanto le acque presenti nei terreni sono quelle che fuoriescono copiosamente dalle lesioni del serbatoio e che, per gravità, giungono ai piedi del muro di contenimento nella proprietà della società ricorrente.”;

-per quanto sopra, il c.t.u. ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Le indagini integrative condotte in osservanza all’ ordinanza emessa del G.I., e principalmente finalizzate a dissipare i dubbi posti da parte resistente, hanno largamente confermato le conclusioni a cui il CTU era pervenuto con la relazione del 15/06/2020, cioè: La struttura portante del serbatoio, che sembra essere stato realizzato all’inizio del secolo scorso (oltre 100 anni di vita), ed è del tipo in muratura portante con copertura con volte a botte delle vasche di accumulo dell’acqua, è interessata da vistosi quadri fessurativi e deformativi, ampiamente descritti nella documentazione fotografica e nell’esame termografico, e riguardano tutte le componenti del serbatoio, cioè dai setti murari alle volte. I quadri fessurativi, che sono la manifestazione visibile del dissesto, sono in veloce evoluzione. Il serbatoio risulta dotato di componenti idrauliche veramente vetuste, e le condizioni generali fanno risaltare un quadro di mancanza di manutenzione, con vegetazione spontanea che cresce anche all’interno del locale serbatoio stesso. Le condizioni degli impianti risultano chiaramente descritte nelle allegate fotografie, ed il Comune di Giardini Naxos non è in possesso della documentazione minima necessaria per far comprendere il funzionamento degli apparati idraulici del serbatoio. Dalle lesioni sui setti che confinano la camera di manovra con le vasche di accumulo dell’acqua, il fluido fuoriesce copiosamente, e la misurazione della portata effettuata, ancorché limitata alla lesione più rappresentativa, ha dato risultati compatibili con quelli della portata misurata nella tubazione di convogliamento delle acque realizzata dalla società ricorrente alla base del muro di sostegno sulla cui sommità insiste il serbatoio. L’esame termografico e termoigrometrico condotto dal CTU, ha fatto risaltare un elevato imbibimento di acqua dei setti murari portanti del serbatoio, evidenziando altresì i quadri fessurativi presenti che risultano di spessore costante. I quadri fessurativi presenti sono conseguenza di un cinematismo che ha quale direzione principale, a seguito della spinta idrica sui setti, quella parallela alla normale al pendio, principalmente denunciata dalle lesioni in chiave in entrambe le volte di copertura delle vasche che è conseguenza della rotazione dei setti di imposta delle volte. Ne consegue che la causa generatrice del dissesto è dovuta alla perdita di resistenza delle vetuste componenti edilizie del serbatoio, che non sono più in grado di sopportare con efficacia le azioni a cui sono sottoposte. Il parziale svotamento delle vasche ha altresì denunciato un’evoluzione dei quadri fessurativi, privilegiando quelli ubicati nei setti della vasca maggiormente svuotata (quella di sinistra), sconsigliando così il completo svuotamento delle vasche e avvalorando



quanto già rilevato e relazionato in merito ai cinematismi che hanno innescato i quadri fessurativi. L'esame condotto è stato comunque sufficiente a determinare il nesso eziologico tra le fuoriuscite di acqua dal serbatoio e la presenza del fluido nel terreno sottostante e la sua fuoriuscita ai piedi del muro. Al fine di accertare la possibilità dell'esistenza di falde acquifere nel terrapieno sul quale è ubicato il serbatoio, sono stati eseguiti due sondaggi elettrici orizzontali (S.E.O.), che hanno consentito di appurare l'inesistenza di falde acquifere, in quanto l'immagine tomografica restituita, sia per forma che per profondità di rinvenimento non è compatibile con falde acquifere presenti nell'area attorno al serbatoio, ma la circolazione idrica presente è compatibile con le accertate perdite di acqua dal serbatoio. Ci si riporta pertanto alle conclusioni contenute nella relazione depositata il 15/06/2020 circa la necessità di delocalizzare il serbatoio, in quanto la sua riparazione non appare conveniente stante il livello di degrado nel quale verte, sottolineando la pericolosità denunciata dalla veloce evoluzione dei quadri fessurativi.”(cfr. “conclusioni”);

-ritiene l'Ufficio, pertanto, che quanto sopra riferito dal consulente indichi la sussistenza del presupposto del pericolo, concordando con quanto al riguardo affermato dalla giurisprudenza, secondo cui condizione della denuncia di danno temuto non è necessariamente il danno certo o il danno già verificatosi; è sufficiente che possa individuarsi un «ragionevole pericolo di danno» (C. 4531/1992);

-invero, è stato accertato che dal serbatoio per cui è causa, nella disponibilità del Comune di Giardini Naxos, fuoriesce un flusso di acqua copiosa con una veloce evoluzione dei quadri fessurativi; è stata appurata l'inesistenza di falde acquifere nel terreno attorno al serbatoio; è stata riscontrata la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica che quanto sopra determina; è stata evidenziata la necessità di procedere alla delocalizzazione del serbatoio, non apparendo conveniente la riparazione dello stesso, stante il livello di degrado nel quale verte;

-per quanto sopra, e ritenuto che non v'è dubbio sulla circostanza per cui esiste il pericolo prospettato, il comune convenuto va dunque condannato a procedere con la suddetta delocalizzazione del serbatoio come indicato nella relazione sulla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal c.t.u., collocandolo in altro sito tale da evitare la situazione di pericolo ivi pure accertata;

-inoltre, sempre per le suddette ragioni, la “domanda riconvenzionale” proposta dal resistente, con cui questo ha richiesto ordinarsi alla denunciante medesima di ovviare al pericolo paventato in ricorso, mediante esecuzione, con spese a suo carico, delle opere che dovessero essere ritenute necessarie, non può che essere rigettata;

-quanto alle spese del giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza, sicchè il comune dovrà rimborsarle alla parte ricorrente, secondo la liquidazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n.



55/14 (procedimenti cautelari, valore indeterminabile, complessità alta); sul comune resistente, infine, gravano definitivamente le spese per la c.t.u., separatamente liquidate.

P.Q.M.

In accoglimento della domanda proposta da "Immobiliare I Portali S.p.A.", ordina al Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere alla delocalizzazione del serbatoio interrato di accumulo idrico di cui in motivazione, collocandolo in altro sito tale da evitare la situazione di pericolo ivi pure accertata;

-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;

-condanna il Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla "Immobiliare I Portali S.p.A." le spese del giudizio, che si liquidano in € 7.962,00 (€ 2.430,00 studio, € 1.145,00 introduttiva, € 2.700,00 istruttoria, € 1.687,00 decisionale), oltre ad € 286,00 per esborsi, nonché ad iva e cassa, spese generali come per legge, distratte in favore dei procuratori della stessa Avv.ti Francesco Zuccarello e Luciano Zuccarello, che hanno reso la dichiarazione di legge;

-pone definitivamente a carico del Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese per la c.t.u., separatamente liquidate in favore dell'Ing. Armando MELLINI.

Si comunichi.

Messina 20 luglio 2021

Il Giudice
dott. Mauro Mirena




Io sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Romeo, nella mia qualità di Amministratore Unico e L.R.P.T. della Immobiliare I Portali S.p.A. (partita I.V.A. 04183780875), delego l'Avv. Francesco Zuccarello, cod. fisc. ZCCFNCS0D25E017L, e l'Avv. Luciano Zuccarello, cod. fisc. ZCCLCN86L27H163X, con studio professionale in Catania, Viale Vittorio Veneto, 161/A, presso i quali eleggo domicilio, a rappresentarmi ed a difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, per la proposizione davanti al tribunale Civile di Messina di un procedimento denuncia di danno temuto, ex artt. 669 *BIS* e 688 C.P.C. e 1172 C.C., nei confronti del Comune di Giardini di Naxos (ME), c.f. 00343940839, in persona del Sindaco pro tempore, con sede nel Palazzo Municipale sito in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, in ogni fase e stato, con facoltà di transigere e conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa e sostituire a sé altri procuratori. Dichiaro di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e delle iniziative ed ipotesi di soluzione. Dichiaro, altresì, di avere ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., e di essere stata edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presta il consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Dichiaro, infine, di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, primo comma, D.lgs 28/2010, come modificato dalla legge 98/2013, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali connessi. Catania, li 01/02/2019.

IMMOBILIARE I PORTALI S.p.A.
A.U. Dott.ssa Elisabetta Romeo



Vera e autentica la firma



Firmato Da: ZUCCARELLO FRANCESCO CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 59728b3cc0a20cdd2045cd4d85b57cb - Firmato Da: LUCIANO ZUCCARELLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: a/875#

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ


I sottoscritti Avv. Francesco Zuccarello (c.f. ZCCFNC50D25E017L) e Avv. Luciano Zuccarello (c.f. ZCCLCN86L27H163X) del Foro di Catania, con studio in Catania, Viale Vittorio Veneto, 161/A, difensori di Immobiliare I Portali S.p.A., attestano, ai sensi del comb. disp. artt. 16 bis, co. 9 bis, e 16 undecies, co. 1, D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, come modificati dal D.L. 83/2015, convertito, con modificazioni, in L. 132/2015, che la superiore copia, composta da tredici pagine esclusa la presente attestazione, contenente:


- **ordinanza di accoglimento parziale del 20/07/2021**, emessa dal Giudice Dott. Mauro Mirena della Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina, a definizione del procedimento per denuncia di danno temuto iscritto al N. 607/2019 R.G.;

procura dell'Immobiliare I Portali S.p.A. per il detto ricorso per denuncia di danno temuto, depositata telematicamente nel fascicolo N. 607/2019 R.G. Tribunale Messina,

è conforme ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Catania, lì 01/09/2021

Avv. Francesco Zuccarello


Avv. Luciano Zuccarello


RELATA DI NOTIFICA

Certifico io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina di aver oggi notificato, a richiesta degli Avv.ti Francesco Zuccarello e Luciano Zuccarello, nel nome, la superiore ordinanza di accoglimento parziale del 20/07/2021, con pedissequa procura alle liti 1) al Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, presso la sede nel Palazzo Municipale in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola; 2) al medesimo Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, e, per lo stesso, al difensore domiciliatario Avv. Giuseppe Losi, presso il di lui studio in Messina, via Santa Cecilia, 47, is. 103, ivi rilasciandone copia separata per ciascuno, e cioè:

1) Per il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, presso la sede nel Palazzo Municipale in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, ivi rilasciandone copia a mani

UNEP - MESSINA
Modello A / 1 Cr. 10435

NON URGENTE

| | |
|---------------|---------------|
| Liritti | € 2,58 |
| Trasferte | € 2,34 |
| 10% | € 0,23 |
| Spese Postali | € 0,00 |
| Variante | € 0,00 |
| TOTALE | € 5,15 |

(10% versato in modo virtuale)

Data Richiesta 13/09/2021

L'Ufficiale Giudiziario

*all'Avv. Giuseppe Losi in adempimento alle
viazioni della notifica Gyre Bene
Francesco*

Giardin. N. 20/09/2021

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
presso la Corte di Appello di Messina
Dott. Francesco Russo



M1110435/2

STUDIO LEGALE ZUCCARELLO
AVVOCATI ASSOCIATI
Avv. F. Zuccarello - Avv. L. Zuccarello - Avv. M. Casablanca
Viale Vittorio Veneto, 161/A - 95127 CATANIA
Tel. 095.382978 - Fax 095.383928
E-mail: posta@studiolegalezuccarello.it

SINDACO
cautelare
Accoglimento totale del 03/02/20

RG n. 607/2019 -
Rosso F.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
11 FEB. 2022
Protocollo N° 3249



TRIBUNALE DI MESSINA

Si richiede la
notifica a via

Il Giudice della I sezione civile - dott. Mauro Mirena
-letti gli atti del proc. n. R.G. 607-1/2019,

Tra

"IMMOBILIARE I PORTALI S.p.A.", con sede legale in San Giovanni La Punta (CT), via Cristoforo Colombo, 13, iscr. reg. imprese di Catania e cod. fisc. 04183780875, in persona del suo attuale L.R.P.T.;

Contro

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, C.F.: 00343940839, in persona del Sindaco pro tempore,

avente ad oggetto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.;

-sciogliendo la riserva;

-rilevato che l'odierna istante ha agito in giudizio chiedendo disporsi l'attuazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina, sez. I civile, del 20/07/2021, con la quale è stato ordinato al Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, "di procedere alla delocalizzazione del serbatoio interrato di accumulo idrico di cui in motivazione (n.d.r. cioè quello insistente nella particella 893 del foglio 1 del catasto terreni del Comune di Giardini Naxos (ME), località Orto Grande, ubicata a nord - ovest della struttura alberghiera "Diamond Naxos Hotel e Resort" in posizione sopraelevata rispetto ad essa), collocandolo in altro sito tale da evitare la situazione di pericolo ivi pure accertata"(cfr);

-rilevato che è incontestato che l'ordinanza suddetta non sia stata reclamata;

-considerato che, ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c., «l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.»;

-rilevato che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni (Cass. n. 5010/08);



- ritenuto che, sebbene l'atipicità dei modi di attuazione dei provvedimenti cautelari («dà con ordinanza i provvedimenti opportuni», dice l'art. 669 *duodecies* c.p.c.) non consenta di ripetere integralmente la disciplina in materia di esecuzione delle sentenze, a questa è possibile fare utile riferimento ai fini dell'individuazione delle modalità più appropriate;
- ritenuto che, in particolare, il controllo sull'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di fare o non fare può in concreto modellarsi, compatibilmente con la natura semplificata del procedimento cautelare, su quello previsto dall'art. 612 c.p.c. (cfr. Trib. Messina 3 marzo 2008);
- rilevato che, nel caso in esame, si tratta di assicurare l'esecuzione di un obbligo di fare;
- ritenuto che l'ordinanza costituisce un titolo esecutivo la cui portata precettiva non può, nella sede destinata a stabilirne le modalità di attuazione, essere rimessa in discussione sotto il profilo giuridico o sotto il profilo fattuale o modificata nei suoi contenuti (nemmeno – è da notare – sull'accordo eventuale delle parti, in quanto libere di disporre dei propri interessi in autonome forme contrattuali al di fuori del processo): questioni che non potrebbero trovare ingresso in questa sede, essendo riservate ad eventuali altri giudizi;
- ritenuto che, per tali ragioni, ogni questione che il Comune di Giardini Naxos ha proposto in questa fase con riferimento alla attuabilità del provvedimento di cui si discute (questione, per altro, già delibata in detta sede; si riporta quanto, al riguardo, affermato condivisibilmente di recente dalla Corte di Cassazione: “L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta.” [Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, n.25843]);
- ritenuto che, altresì, nessun rilievo assume in questa sede la proposizione di un giudizio di merito;

-ritenuto che, inoltre, nessuna attuazione spontanea risulta che il comune abbia dato al provvedimento in parola, atteso che lo stesso ha prodotto in atti soltanto una "Determinazione del Responsabile" n. 381 del 20.10.2021, riguardante- esclusivamente- il servizio di ingegneria relativo alla progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, certificazione di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di messa in sicurezza del Serbatoio Ciminello;

-rilevato che – stabilisce l'art. 612 c.p.c. – chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare deve chiedere che siano determinate le modalità dell'esecuzione con ricorso al giudice, il quale designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere e le persone che devono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta;

-ritenuto che, nel caso in esame, può applicarsi in via analogica tale norma: va designato l'ufficiale giudiziario che provvederà a dare attuazione al provvedimento cautelare, con l'ausilio e sotto il controllo e la direzione del c.t.u. Ing. Armando Mellini il quale, in caso di ulteriore inottemperanza dell'obligato, provvederà alla predisposizione delle modalità tecniche ed operative- mediante l'acquisizione di tutti i necessari pareri ed autorizzazioni dei competenti organi- utili per l'attuazione del provvedimento, con oneri economici a carico della parte istante che dovrà anticiparli;

-ritenuto che le spese relative a questo sub-procedimento – escluse quelle per la materiale attuazione – seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 per i procedimenti cautelari, tenuto conto del numero delle questioni esaminate e delle attività difensive compiute, valore indeterminabile complessità bassa (e considerando che i nuovi parametri non sono vincolanti, onde la liquidazione non è rigidamente commisurata agli importi previsti, anche a causa del fatto che il sub-procedimento per l'attuazione del provvedimento cautelare non è specificamente regolato nel decreto, con conseguente applicabilità della regola dell'analogia, espressamente prevista).

P.Q.M.

- 1) visto l'art. 669 *duodecies* c.p.c., designa l'Ufficiale giudiziario dell'Ufficio presso il Tribunale di Messina perché provveda a fare eseguire l'ordinanza del Tribunale di Messina, sez. I civile, del 20/07/2021, con la quale è stato ordinato al Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, "di procedere alla delocalizzazione del serbatoio interrato di accumulo idrico di cui in motivazione (n.d.r. cioè quello insistente nella particella 893 del foglio 1 del catasto terreni del Comune di Giardini Naxos (ME), località Orto

Grande, ubicata a nord - ovest della struttura alberghiera "Diamond Naxos Hotel e Resort" in posizione sopraelevata rispetto ad essa), collocandolo in altro sito tale da evitare la situazione di pericolo ivi pure accertata”;

- 2) dispone che l’attuazione avvenga con l’ausilio e sotto il controllo e la direzione del c.t.u. Ing. Armando Mellini il quale, in caso di ulteriore inottemperanza dell’obbligato, provvederà alla predisposizione delle modalità tecniche ed operative- mediante altresì l’acquisizione di tutti i necessari pareri ed autorizzazioni dei competenti organi- utili per la suddetta attuazione, con oneri economici a carico della parte istante che dovrà anticiparli;
- 3) condanna il Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante, a rifondere ad "IMMOBILIARE I PORTALI S.p.A.", le spese di questo sub-procedimento, che liquida in € 1823,00 per compensi (€ 845,00 studio, € 405,00 introduttiva, € 573,00 decisionale), oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.

Dà mandato alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, all’Ufficiale giudiziario ed al c.t.u.

Messina 3 febbraio 2022

Il Giudice

Dott. Mauro Mirena


ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

I sottoscritti Avv. Francesco Zuccarello (c.f. ZCCFNC50D25E017L) e Avv. Luciano Zuccarello (c.f. ZCCLCN86L27H163X) del Foro di Catania, con studio in Catania, Viale Vittorio Veneto, 161/A, difensori di Immobiliare I Portali S.p.A., attestano, ai sensi del comb. disp. artt. 16 bis, co. 9 bis, e 16 undecies, co. 1, D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, come modificati dal D.L. 83/2015, convertito, con modificazioni, in L. 132/2015, che la superiore copia, composta da quattro (4) pagine esclusa la presente attestazione, contenente:


- **ordinanza di accoglimento parziale del 03/02/2022**, emessa dal Giudice Dott. Mauro Mirena della Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina, a definizione del sub-procedimento N. 607-1/2019 R.G., per specificazione modalità di attuazione dell'ordinanza di accoglimento parziale del 20/07/2021 emessa nel procedimento N. 607/2019 R.G. del Tribunale di Messina, è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Catania, lì 10/02/2022.

Avv. Francesco Zuccarello



Avv. Luciano Zuccarello



RELATA DI NOTIFICA

Certifico io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina di aver oggi notificato, a richiesta degli Avv.ti Francesco Zuccarello e Luciano Zuccarello, nel nome, copia conforme del superiore provvedimento 1) al Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, presso la sede nel Palazzo Municipale in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola; 2) al medesimo Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, e, per lo stesso, al difensore domiciliatario Avv. Cecilia Nicita, presso il di lei studio in Santa Teresa Riva (ME), Piazza V Reggimento Aosta, 3, ivi rilasciandone copia separata per ciascuno, e cioè:

1) Per il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, presso la sede nel Palazzo Municipale in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, ivi rilasciandone copia a mani:

*Alle Signe Melote Vincenza Tomasi
in assenza alle messore Selli Cristoforo P.*

UNEP - MESSINA

Modello A / 1 Cr. 1632

Giardini Naxos 11-02-2022

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
presso la Corte di Appello di Messina
Dott. Francesco Russo

URGENTE

| | |
|---------------|----------------|
| Diritti | € 3,87 |
| Trasferte | € 61,35 |
| 10% | € 6,14 |
| Spese Postali | € 0,00 |
| Varie | € 0,00 |
| TOTALE | € 71,36 |

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 10/02/2022

L'Ufficiale Giudiziario



-1N111632/1



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 ... DEL ... 31-03-22 ...

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in esecuzione Ordinanza Cautelare di Accoglimento Parziale del 20.07.2021 e Ordinanza di Accoglimento Totale del 03.02.2022 RG n. 607/2019 del Tribunale di Messina – 1° Sezione Civile - Immobiliare I Portali S.p.A. c/Comune di Giardini Naxos.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 29/03/2022




Il Responsabile del IV Settore
Arch. Sebastiano La Maestra

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 8.130,43 sull'intervento _____ Cap. 6642/2 del Bilancio Comunale.

P.5.33

Giardini Naxos, 31.03.2022



Il Responsabile del II Settore
Dott. Mario Cavallaro

5

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
07 APR. 2022
Protocollo N° 7764

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 04/2022

L'anno 2022 il giorno 05/04/2022 del mese di Aprile si è riunito in video conferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giardini Naxos, nelle persone dei Revisori:

- Dott. Roberto Fede - Presidente -
- Dott. Giacomo Campo - Componente effettivo -
- D.ssa Parasiliti Proveriza Anna Margherita - Componente effettivo -

Per procedere all'esame della documentazione relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 31/03/2022 avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a d.lgs 267/2000 in esecuzione di Ordinanza cautelare di accoglimento parziale del 20.07.2021 e Ordinanza di Accoglimento Totale del 03.02.2022 R.G. n. 607/2019 del Tribunale di Messina - 1° sezione Civile - Immobiliare I Portali s.p.a. c/ Comune di Giardini Naxos.

VISTA la proposta di delibera del consiglio Comunale ricevuta tramite PEC il 04/04/2022, avente per oggetto riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii., relativamente all'Ordinanza cautelare di accoglimento parziale del 20.07.2021 e Ordinanza di Accoglimento Totale del 03.02.2022 R.G. n. 607/2019 del Tribunale di Messina - 1° sezione Civile - Immobiliare I Portali s.p.a. c/ Comune di Giardini Naxos dell'importo complessivo di euro 8.190,49 di cui euro 2.659,71 per spese di giudizio; euro 5.330,78 oneri aggiuntivi ed euro 200 per spese di registrazione ordinanza del 20.07.2021.

PRESO ATTO, che per la somma complessiva di €. 8.190,49 e per il titolo sopra specificato nel corpo della presente deliberazione, sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario di pari importo cui può farsi fronte con disponibilità allocate al Capitolo 6642/2 del bilancio comunale PI. 33.

DATO ATTO CHE la superiore somma, a seguito del titolo de qua, è da riconoscere, quale debito f. b., ai sensi del dettame di cui all'art. 194, co. 1 lett. a), del TUEL;

CONSIDERATO CHE:
la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato - Sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere eseguito previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare, con tempestività, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

EVIDENZIATO CHE:

nel caso di debiti derivanti da decreti di liquidazione, il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso, con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio (Delibere n. 2/2005 Corte dei Conti per la Regione Sicilia);

La natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da ordinanze del Tribunale di Messina che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 6/2005); in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, T.U.E.L., rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria.

Pertanto al fine riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti laddove necessari di riequilibrio finanziario;

RITENUTO, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f. b., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per la somma complessiva di € 8.190,49 così come sopra riportato;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;

il punto 5.2 lett. h) dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;

il principio concernente la contabile finanziaria di cui al citato punto (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);

lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia:

dal Responsabile del IV settore in ordine alla regolarità tecnica Arch. Sebastiano La Maestra ;

dal Responsabile del II settore Dott. M. Cavallaro; in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria.

Fatte salve eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa,

ESPRIME

con quanto di competenza parere favorevole al riconoscimento del debito richiesto
richiamato.

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti.

Ll. 05.04.2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Roberto Fede

Dott. Giacomo Campo

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Consigliere Anziano
(Di Blasi Caterina)


Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Antonella M.L.)

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Roberta Freni)









Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on-line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)